	Ente COMUNE DI SOLTO COLLINA Provincia di Bergamo	Numero 20	Data 19.09.2013
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).			

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

MAURIZIO ESTI	Sindaco	PRESENTE
COSTANTINO CONSOLI	Consigliere	PRESENTE
DONATELLA PASINELLI	Consigliere	PRESENTE
GIAN FRANCO DANESI	Consigliere	PRESENTE
LAURA CAPOFERRI	Consigliere	PRESENTE
PIERANTONIO SPELGATTI	Consigliere	PRESENTE
IVAN GATTI	Consigliere	ASSENTE

Assistite il Segretario Comunale **D.SSA FAZIO Maria G.** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **DOTT. MAURIZIO ESTI** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO - Presidente, da lettura dell'oggetto posto al n. 3 dell'ordine del giorno, e relaziona in merito : "Dal primo gennaio 2013 la Tarsu (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) viene sostituita dalla TARES (Tassa Rifiuti e Servizi). Il nuovo tributo già dalla denominazione si pregia della caratteristica di coprire non solo i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma anche tutti gli altri costi che afferiscono al servizio stesso (spazzamento strade, smaltimento rifiuti cimiteriali, costi di gestione quali costo del personale amministrativo e dell'ufficio tecnico, spese postali, licenze software etc , costi d'uso del capitale). Nel Bilancio previsionale tutti questi costi devono completamente essere coperti da pari ricavi, ricavi che nel loro insieme sono costruiti sulla base di un piano tariffario che a sua volta deriva dal summenzionato piano finanziario. La Tarsu invece copriva solo l' 80% del costo complessivo. La prima considerazione che può sorgere è perciò un aumento del tributo distribuito tra le utenze. Inoltre l'utente dovrà versare direttamente allo Stato € 0,3 per mq. Il salto rispetto alla Tarsu è perciò molto ampio perché si passa al calcolo delle tariffe per le utenze domestiche considerando parametri sia la superficie che i componenti del nucleo familiare (mentre prima si considerava la superficie solamente), mentre le attività non domestiche sono ridistribuite su 21 categorie ognuna delle quali caratterizzata da specifici coefficienti di produttività a mq. E' un tributo molto più complesso che considera più variabili con buoni margini di manovra per la costruzione delle tariffe. Nella Regolamentazione non sono state articolate esenzioni a carico del Bilancio Comunale, solo riduzioni per i residenti con domicilio all'estero e per i cittadini che abbiano avviato il compostaggio. La normativa al riguardo per la definizione della base imponibile è molto più ampia rispetto alla Tarsu, perciò sono tassate anche le aree scoperte (esclusi terrazzi, balconi, pertinenze verdi delle abitazioni domestiche) e tutti i locali per i quali c'è un contratto di allacciamento metano o energia elettrica anche se vuoti. Ricordo che questo Consiglio Comunale ha deliberato n. 3 le rate per la riscossione nei mesi di aprile, settembre e dicembre per il 2013";

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere del gruppo di minoranza Pierantonio Spelgatti, dichiara quanto segue:

l'Art. 24 "Riduzioni per le utenze domestiche" del regolamento prevede una riduzione della tariffa del 10%, può essere più alta?

Il Sindaco cede la parola al Responsabile del settore finanziario Rag. Zana Giancarlo che dichiara quanto segue: Considerato che la percentuale del 10% è un dato a livello nazionale e che incide marginalmente sull'importo complessivo, non si ritiene opportuno modificare tale percentuale. Inoltre la TARES decade al 31.12.2013, dando spazio alla nuova tassa denominata "Service Tax".

DOPO di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del **Sindaco-Presidente**, così come sopra riportato;

UDITO l' intervento del Consigliere Comunale Spelgatti Pierantonio, così come sopra riportato;

UDITA la dichiarazione del Responsabile del settore finanziario Rag. Zana Giancarlo;

PREMESSO che con l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - con decorrenza dal 1° gennaio 2013;

RILEVATO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del Tributo sui rifiuti e sui servizi - TARES;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo in oggetto in base all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.55 del 06.08.2013, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si provvede ad individuare e nominare il Funzionario Responsabile a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo;

VISTI:

- il vigente Statuto;
- l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012, n. 174;

CON voti favorevoli n. 5 , contrari 0, astenuti n. 1 (Spelgatti Pierantonio) espressi per alzata di mano da n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni meglio indicate in premessa, il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES - allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;

2) di stabilire che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES -;

3) di inviare copia della presente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze , entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4) di demandare al Responsabile del Settore Tributi l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco - Presidente;

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

CON voti favorevoli n. 5 , contrari 0, astenuti n. 1 (Spelgatti Pierantonio) espressi per alzata di mano da n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Parere di regolarità tecnica/contabile (art.49, 2° comma del T.U. – D.Lgs.18/08/2000, n.267):

Favorevole

Lì 19.09.2013

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Zana Giancarlo**



COMUNE DI SOLTO COLLINA
Provincia di Bergamo
13 SET. 2013
PROT. N. 3813
Cat. 4 Cl. 3 Fasc. 1

COMUNE DI SOLTO COLLINA
Provincia di Bergamo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Selogni Giuseppina

**Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto
"Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)"**

La scrivente, nella sua qualifica di Revisore dei Conti del Comune di Solto Collina,


- richiamato l'art. 239, comma 1 lettera b) punto 7, del TUEL così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o) della Legge 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- visti gli atti predisposti dagli uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";
- esaminata la bozza di regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES".

Solto Collina, 13 settembre 2013

IL REVISORE DEL
COMUNE DI SOLTO COLLINA
(Dr.ssa Giuseppina Selogni)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
DOTT. ESTI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MARIA G. FAZIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno 07...10.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, D.Lgs.n.267/2000.

Solto Collina, lì 07.10.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA MARIA G. FAZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Ai sensi del 4° comma (dichiarata immediatamente eseguibile) dell'art. 134 T.U.E.L.

Solto Collina lì



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA MARIA G. FAZIO